

STATUTO

ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE ABILI E FAMIGLIE UN INCONTRO UNA SPERANZA

ART.1

(Denominazione, sede, durata)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è corrente, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato (ODV) ed Ente del Terzo settore (ETS) denominata "Associazione Diversamente Abili e Famiglie un Incontro una Speranza - ODV ETS", di seguito indicata come "Associazione". L'uso delle locuzioni "ODV" ed "ETS" è consentito subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Olbia, via Fausto Noce n.66.

L'Associazione può istituire rappresentanze, uffici, sedi operative, sedi secondarie, delegazioni e sezioni staccate dalla sede centrale nel Comune di Olbia, purché in Sardegna.

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, e/o affiliazione con altre Associazioni che, riconoscendosi nello spirito e negli stessi fini statutari, si propongono di garantire l'armonica diffusione delle iniziative promosse dall'Associazione e di favorire la partecipazione dei propri soci alle medesime.

L'Associazione può, nel rispetto degli stessi principi, affiliarsi a sua volta ad altre associazioni. Può inoltre proporsi come struttura di coordinamento e servizio per altre associazioni, centri, circoli, enti, ecc. che perseguano finalità coincidenti o comunque attinenti alle proprie, al fine di ottenere una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un più fattivo utilizzo del Volontariato, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle Leggi vigenti.

L'Associazione è al momento non riconosciuta ma potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1 BIS

(Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS")

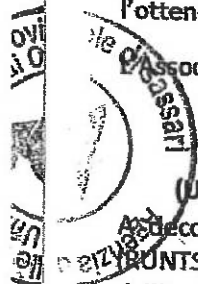
Dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà essere inserita nella denominazione sociale l'indicazione di "ETS" e di "ODV". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Diversamente Abili e Famiglie un Incontro una Speranza - ODV ETS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tali indicazioni in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

(Finalità e attività)

L'Associazione promuove tutte le iniziative a favore delle persone diversamente abili ed opera in tutte le forme possibili per realizzarne il recupero fisico, psichico e sociale. Le attività dell'Associazione sono esercitate prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Art. 1 - Denominazione, sede, durata

Art. 1 BIS

Art. 2

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.5 del Dlgs 117 del 2017 lettere a), c), i) e w), l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. In ogni caso non potrà svolgere iniziative in contrasto o contrarie ai principi fondanti dell'Associazione ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tali attività saranno individuate dal consiglio di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art.3

(Statuto, efficacia e interpretazione)

L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro, è apartitica e si ispira ai principi di democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è disciplinata dal presente Statuto, dal Dlgs 117 del 2017, dal codice civile, dalle leggi regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto rappresenta la regola di comportamento fondamentale dell'attività dell'Associazione ed è interpretato secondo le regole dei contratti all'art.12 delle preleggi del codice civile.

L'Ente può deliberare il proprio regolamento interno per l'esecuzione dello Statuto e per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.4

(Il patrimonio dell'associazione e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di sua proprietà, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, da redditi patrimoniali, da erogazioni liberali e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da proventi di attività di "fund raising", da donazioni, eredità e lasciti generali, dalle quote del 5x1000 distribuite dallo Stato italiano, da eccedenze di bilancio.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Stefano Mancini
S. Mancini
Spencer

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi derivanti dalla partecipazione a bandi, gare e progetti dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni, Enti Locali, nazionali ed esteri;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Le convenzioni tra l'ODV e la Pubblica Amministrazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione, sono stipulate dal Legale Rappresentante, copia delle convenzioni deve essere conservata presso la sede dell'Ente.

- e) donazioni, oblazioni e lasciti testamentari;
- f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a qualunque titolo;
- g) attività di raccolta fondi esercitata ai sensi dell'art. 7 del Dlgs n. 117 del 2017;
- h) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- i) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore e da altre norme di riferimento in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire ai propri Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, risparmi, riserve economiche, interessi e/o capitale maturato durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano gli stessi scopi sociali dell'Associazione.

Art.5

(Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato annualmente per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro il suddetto termine dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria anche il bilancio preventivo redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione. Il bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole voci, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle attività istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dovrà essere depositato presso l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Dlgs 117 del 2017, l'Associazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ad esso correlati.

Art. 5 Bis (Libri sociali e registri)

L'Associazione, ai sensi degli art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Associati)

L'associazione è aperta a tutti, persone fisiche e altri enti, a chiunque sia mosso da uno spirito di solidarietà, ne condivida gli scopi, si impegni concretamente a realizzarli e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono associati ordinari i portatori di handicap ed i loro congiunti oltre ai soci fondatori.

Sono associati sostenitori coloro che pur non essendo portatori di handicap o loro congiunti, condividono e accettano le finalità d'ispirazione dell'Ente.

Sono associati contribuenti tutti coloro che pur non partecipando alla vita dell'Organizzazione contribuiscono regolarmente al versamento della quota associativa.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati che prestano la propria attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del Dlgs 117 del 2017.

Art.7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Frequentare la sede e partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sull'attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- Votare in assemblea, dal momento della propria iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali;
- Denunciare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Dlgs 117 del 2017.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e il regolamento interno;
- Versare la quota associativa nei termini e nelle modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art.8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- Recesso volontario;
- Morte dell'associato;
- Esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Mancato pagamento della quota associativa.

Il recesso comunque manifestato ha effetto immediato.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale, possono opporsi al provvedimento di esclusione di fronte alla successiva assemblea dei soci.

Art.9

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;

Agenda delle riunioni

Os... M...
S...
G...

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il collegio dei Revisori Legali dei Conti qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.10 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano, è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e su domanda motivata o richiesta firmata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ovvero mediante avviso affisso nella sede dell'Ente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Ente, per la liquidazione nonché per la devoluzione del patrimonio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione avviene su richiesta del Presidente, di almeno un terzo degli associati o un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria che riguardano le modifiche statutarie, sono valide con la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria che riguardano lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono valide con voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.

Art.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- Approva il bilancio d'esercizio consuntivo, la relazione di missione, il bilancio previsionale e l'eventuale bilancio sociale;
- Determina le linee generali programmatiche delle attività svolte;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, per il tramite di un Comitato Elettorale costituito da almeno cinque membri con il compito di raccogliere e coordinare le candidature;
- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Dlgs 117 del 2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



Stefano S. Scrin

- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.12

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione senza limitazioni ad eccezione delle materie che per legge sono riservate alle competenze dell'Assemblea.

I suoi compiti sono:

- Amministrare l'Organizzazione;
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio d'esercizio, quello preventivo e se previsto il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e predisporre tutti gli adempimenti ad esso correlati;
- Approvare le variazioni al Bilancio;
- Predisporre la relazione di missione;
- Fissare l'ammontare della quota sociale per l'anno successivo;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica delle attività;
- Deliberare sugli argomenti inerenti la vita dell'Ente, avendo come unico limite la volontà degli associati emersa dalle proposte approvate in assemblea;
- Deliberare in merito alle questioni economiche e amministrative dell'Associazione;
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- Deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- Accogliere o respingere le domande di ammissione dei futuri associati;
- Conferire ad enti e persone che abbiano conseguito particolari onorificenze, il titolo di socio ordinario;
- Autorizzare il Presidente a stare in giudizio in caso di controversie che riguardano l'Organizzazione;
- Predisporre tutti i regolamenti che ritiene opportuno emanare per disciplinare le varie forme di vita dell'Associazione, in particolare il regolamento applicativo dello Statuto;
- Affidare incarichi particolari a collaboratori esterni che partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio stesso.

E' composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea sulla base di una lista unica redatta dal Comitato Elettorale a seguito della ricezione delle proposte di candidatura. Il Consiglio, il cui Presidente è lo stesso Presidente dell'Ente, dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte al RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti gli associati.



Costantino
S. d'Amico
Stefano

Art.13

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica fino a dimissioni volontarie o eventuale revoca.

Il Vice presidente si sostituisce al Presidente ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

(Collegio dei probiviri)

I probiviri giudicheranno ex bono ed ex aequo senza formalità di procedura, ed il cui lodo sarà inappellabile.

{Collegio dei Revisori}

• **Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**

- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117 del 2017. I componenti dell'organo di controllo possono inoltre in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo e quello di Revisione nel caso in cui non siano monocratici, sono composti da tre membri effettivi più due supplenti che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

Delle riunioni dell'Organo di controllo e di revisione è redatto un verbale, sottoscritto dai suoi componenti.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di distribuzione del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del Dlgs 117 del 2017 nonché l'obbligo

di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.17

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del Dlgs 117 del 2017.

Art. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19

(Disposizioni finali)

L'organizzazione interna di ciascuna delle attività dell'Associazione, se non prevista esplicitamente dal presente statuto, è regolata da un regolamento generale predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Handwritten signature and initials.